

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2004

dell'8 giugno 2004

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza), il protocollo n. 21 (sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese), il protocollo n. 22 [sulla definizione dei termini «impresa» e «fatturato» (articolo 56)] e il protocollo n. 24 (sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni) all'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003⁽¹⁾.
- (2) Il protocollo n. 21 dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.
- (3) Il protocollo n. 22 dell'accordo non è stato precedentemente modificato dal Comitato misto SEE.
- (4) Il protocollo n. 24 dell'accordo non è stato precedentemente modificato dal Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

- (5) L'articolo 57 dell'accordo fornisce la base giuridica per il controllo delle concentrazioni all'interno dello Spazio economico europeo.
- (6) L'articolo 57 va applicato in combinato disposto con il protocollo n. 21 e il protocollo n. 24 e con l'allegato XIV, che stabilisce le norme applicabili al controllo delle concentrazioni.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97⁽²⁾, è inserito nell'allegato XIV e nel protocollo n. 21 e ad esso viene fatto riferimento nel protocollo n. 24 dell'accordo.
- (8) L'allegato XIV e il protocollo n. 21 sono stati modificati mediante decisione del Comitato misto SEE n. 27/1998⁽³⁾, del 27 marzo 1998, che inserisce il regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89, nell'accordo, in linea con l'obiettivo di far sì che il SEE rimanga uno spazio dinamico ed omogeneo basato su regole comuni e su eque condizioni di concorrenza.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1310/97 che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 modifica l'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento ed è dunque opportuno modificare in modo corrispondente il protocollo n. 22 dell'accordo.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 139/2004, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») ⁽⁴⁾ abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 4064/89.
- (11) Il regolamento (CE) n. 139/2004 deve essere inserito nell'allegato XIV e nel protocollo n. 21 e ad esso deve essere fatto riferimento nel protocollo n. 24 dell'accordo per mantenere eque condizioni di concorrenza all'interno del SEE,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIV dell'accordo è modificato come specificato all'allegato I alla presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo n. 21 dell'accordo è modificato come specificato all'allegato II alla presente decisione.

Articolo 3

Il protocollo n. 22 dell'accordo è modificato come specificato all'allegato III alla presente decisione.

Articolo 4

Il protocollo n. 24 dell'accordo è sostituito come specificato all'allegato IV alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 310 del 19.11.1998, pag. 9, e supplemento SEE n. 48 del 19.11.1998, pag. 190.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Articolo 5

I testi del regolamento (CE) n. 139/2004 in lingua islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO I

Nell'allegato XIV dell'accordo, il punto 1 [regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«**32004 R 0139**: Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, la frase "o le corrispondenti disposizioni di cui al protocollo n. 21 e al protocollo n. 24 dell'accordo SEE" è inserita dopo "fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5";

i termini "dimensione comunitaria" vanno inoltre intesi come "dimensione comunitaria o AELS (EFTA)";

- b) all'articolo 1, paragrafo 2, i termini "dimensione comunitaria" vanno intesi come "dimensione comunitaria o AELS (EFTA), rispettivamente";

i termini "fatturato realizzato nella Comunità" vanno intesi come "fatturato realizzato nella Comunità o negli Stati AELS (EFTA)";

all'ultimo comma, i termini "Stato membro" vanno intesi come "Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)";

- c) all'articolo 1, paragrafo 3, i termini "dimensione comunitaria" vanno intesi come "dimensione comunitaria o AELS (EFTA), rispettivamente";

inoltre, i termini "fatturato realizzato nella Comunità" vanno intesi come "fatturato realizzato nella Comunità o negli Stati AELS (EFTA)";

all'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), i termini "Stati membri" vanno intesi come "Stati membri della Comunità o in ciascuno di almeno tre Stati AELS (EFTA)";

all'ultimo comma, i termini "Stato membro" vanno intesi come "Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)";

- d) l'articolo 1, paragrafi 4 e 5, non si applica;

- e) all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, i termini "mercato comune" vanno intesi come "funzionamento dell'accordo SEE";

- f) all'articolo 2, paragrafo 2, alla fine, i termini "mercato comune" vanno intesi come "funzionamento dell'accordo SEE";

- g) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine, i termini "mercato comune" vanno intesi come "funzionamento dell'accordo SEE";

- h) all'articolo 2, paragrafo 4, alla fine, i termini "mercato comune" vanno intesi come "funzionamento dell'accordo SEE";

- i) all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), i termini "Stato membro" vanno intesi come "Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)";

- j) all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, i termini "dimensione comunitaria" vanno intesi come "dimensione comunitaria o AELS (EFTA)";

inoltre, nella prima frase è inserito il testo "in conformità all'articolo 57 dell'accordo SEE" dopo le parole "sono notificate alla Commissione";

all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, i termini "dimensione comunitaria" vanno intesi come "dimensione comunitaria o AELS (EFTA)";

- k) all'articolo 5, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

"Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro della Comunità, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro della Comunità in questione, a seconda dei casi. Lo stesso vale per il fatturato realizzato nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel loro complesso o di un singolo Stato AELS (EFTA).";

- l) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

"Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nella Comunità o in uno Stato membro della Comunità comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell'istituto interessato avente sede nella Comunità o nello Stato membro della Comunità in questione, a seconda del caso; lo stesso vale per il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario realizzato nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel loro complesso o di un singolo Stato AELS (EFTA).";

- m) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), la frase "[...] vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro" è sostituita dal testo seguente:

"[...] vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro della Comunità. Lo stesso vale per i premi lordi versati da persone residenti nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel loro complesso o da persone residenti in un singolo Stato AELS (EFTA), rispettivamente.".

ALLEGATO II

All'articolo 3 del protocollo n. 21 dell'accordo, il punto 1.1 [regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«**32004 R 0139**: Articolo 4, paragrafi 4 e 5, articoli da 6 a 12, articoli da 14 a 21 e articoli da 23 a 26 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).».

ALLEGATO III

Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 22 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Il fatturato è sostituito:

- a) per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:
- i) interessi e proventi assimilati;
 - ii) proventi su titoli:
 - proventi di azioni, quote ed altri titoli a rendimento variabile,
 - proventi da partecipazioni,
 - proventi di partecipazioni in imprese collegate;
 - iii) proventi per commissioni;
 - iv) profitti da operazioni finanziarie;
 - v) altri proventi di gestione.

Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nel territorio a cui si applica l'accordo comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell'istituto interessato avente sede nel territorio a cui si applica l'accordo;

- b) per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, al netto delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), e frase conclusiva dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nel territorio a cui si applica l'accordo.»

ALLEGATO IV

Il protocollo n. 24 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«PROTOCOLLO N. 24

Cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente, a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza, su questioni di politica generale.
2. Nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano nell'esame delle concentrazioni conformemente le disposizioni in appresso.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per "territorio di un organo di vigilanza" rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tali trattati e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

Articolo 2

1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente protocollo la cooperazione ha luogo quando:
 - a) il fatturato totale delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 25 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo; o
 - b) il fatturato totale realizzato individualmente nel territorio degli Stati AELS (EFTA) da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; o
 - c) la concentrazione può ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio degli Stati AELS (EFTA) o in una parte sostanziale di questo, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.
2. Inoltre, la cooperazione ha luogo quando:
 - a) la concentrazione soddisfa i criteri per il rinvio di cui all'articolo 6;
 - b) uno Stato AELS (EFTA) intenda adottare misure dirette e tutelare gli interessi legittimi di cui all'articolo 7.

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 3

1. La Commissione delle Comunità europee trasmette all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) copia delle notifiche dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), entro tre giorni lavorativi e, quanto prima, copie dei documenti più importanti che le sono stati presentati o che essa ha prodotto.
2. La Commissione delle Comunità europee espleta le procedure stabilite per l'attuazione dell'articolo 57 dell'accordo in stretto e costante collegamento con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA). L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno facoltà di esprimere le proprie osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee raccoglie informazioni presso le autorità competenti dello Stato AELS (EFTA) interessato e dà modo quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni in ogni fase del procedimento sino all'adozione di una decisione a norma dell'articolo suddetto. A tale fine la Commissione gli consente di prendere visione del fascicolo.

I documenti da trasmettere dalla Commissione ad uno Stato AELS (EFTA) e da uno Stato AELS (EFTA) alla Commissione a norma del presente protocollo vengono presentati tramite l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

AUDIZIONI

Articolo 4

Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee invita l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ad assistere alle audizioni delle imprese interessate. Anche gli Stati AELS (EFTA) possono farsi rappresentare alle audizioni.

COMITATO CONSULTIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

Articolo 5

1. Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee comunica in tempo utile all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del proprio comitato consultivo in materia di concentrazioni e gli trasmette la documentazione pertinente.

2. Al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni sono inoltrati tutti i documenti trasmessi a tal fine dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), compresa la documentazione proveniente dagli Stati AELS (EFTA), unitamente agli altri documenti pertinenti trasmessi dalla Commissione delle Comunità europee.

3. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno diritto ad essere presenti in seno al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

DIRITTI DEI SINGOLI STATI

Articolo 6

1. La Commissione delle Comunità europee, con decisione notificata senza indugio alle imprese interessate, alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), può rinviare a uno Stato AELS (EFTA), integralmente, o in parte, un caso di concentrazione notificato quando:

- a) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o
- b) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del territorio a cui si applica l'accordo.

2. Ai fini dell'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza, gli Stati AELS (EFTA) possono, nei casi contemplati al paragrafo 1, adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per gli stessi motivi e alle stesse condizioni degli Stati membri della Comunità ai sensi degli articoli 230 e 243 del trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, possono chiederle di ordinare provvedimenti provvisori.

3. (Nessun testo)

4. Prima di notificare una concentrazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004, le persone o le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento possono informare la Commissione delle Comunità europee, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato AELS (EFTA) in questione.

La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente paragrafo.

5. Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 di detto regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati CE e di almeno uno Stato AELS (EFTA), le persone o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione delle Comunità europee, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Qualora almeno uno Stato AELS (EFTA) abbia espresso il proprio dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso, lo Stato AELS (EFTA) competente conserva la propria competenza e il caso non viene rinviato a norma del presente paragrafo.

Articolo 7

1. Ferma restando la competenza esclusiva della Commissione delle Comunità europee in materia di concentrazioni di dimensione comunitaria in virtù del regolamento (CE) n. 139/2004, gli Stati AELS (EFTA) possono adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione del suddetto regolamento, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo.

2. Sono considerati interessi legittimi ai sensi del paragrafo 1 la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.

3. Qualsiasi altro interesse pubblico deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee ed è riconosciuto tale dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo, prima che le misure di cui sopra possano essere adottate. La Commissione delle Comunità europee informa della sua decisione l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e lo Stato AELS (EFTA) interessato entro 25 giorni dalla data della suddetta comunicazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1. Quando la Commissione delle Comunità europee inoltra una domanda di informazioni a una persona, ad un'impresa o a un'associazione di imprese situate nel territorio dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), invia contemporaneamente una copia della domanda all'organo di vigilanza suddetto. Su richiesta specifica dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione delle Comunità europee trasmette inoltre alla suddetta autorità copie delle semplici richieste di informazioni relative ad una concentrazione notificata.

2. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per adempiere ai compiti previsti dall'articolo 57 dell'accordo.

3. Quando la Commissione delle Comunità europee intende sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), questa ne viene informata in anticipo. All'audizione della persona possono essere presenti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) oppure funzionari dell'autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono detti colloqui.

4. (Nessun testo)

5. (Nessun testo)

6. (Nessun testo)

7. Qualora svolga accertamenti nel territorio della Comunità in relazione ai casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee informa l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica, nei modi appropriati, i risultati pertinenti.

SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 9

1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate soltanto per procedimenti ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo.

2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati CE e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati CE e degli Stati AELS (EFTA), sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

3. Le norme relative al segreto d'ufficio e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalle legislazioni delle Parti contraenti, non ostano allo scambio e all'utilizzazione delle informazioni previsti dal presente protocollo.

NOTIFICAZIONI

Articolo 10

1. Le imprese trasmettono le notificazioni all'organo di vigilanza competente, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo.

2. Le notifiche o le denunce presentate all'organo che, ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo, non è competente a decidere in merito a un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.

Articolo 11

La data di presentazione di una notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dall'organo di vigilanza competente.

LINGUE

Articolo 12

1. Per quanto concerne le notifiche, le imprese hanno diritto comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità da stessa scelta. La lingua scelta diventa in seguito la lingua del procedimento.

2. Le imprese che scelgono di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo allegano alla documentazione una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'organo di vigilanza.

3. Le imprese che non sono parti di una notificazione hanno parimenti diritto ad esigere che l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee comunichino con essa in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità o in una delle lingue di lavoro di uno dei suddetti organi. Qualora queste imprese scelgano di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo, si applica il paragrafo 2.

4. L'organo competente comunica con le imprese nella lingua da esse prescelta per la traduzione.

TERMINI E ALTRE QUESTIONI DI PROCEDURA

Articolo 13

Per quanto riguarda i termini e altre questioni di procedura, comprese le procedure di rinvio di una concentrazione tra la Commissione delle Comunità europee e uno o più Stati AELS (EFTA), le disposizioni di attuazione dell'articolo 57 dell'accordo si applicano anche ai fini della cooperazione tra la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente protocollo.

Il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e per gli Stati AELS (EFTA), dal ricevimento dei relativi documenti da parte dell'Autorità.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 14

L'articolo 57 non si applica alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo o di una pubblicazione o in cui il controllo sia stato acquisito prima della data di entrata in vigore dell'accordo. Esso non si applica comunque alle concentrazioni nei cui confronti un'autorità nazionale garante della concorrenza abbia iniziato un procedimento prima della data summenzionata.»
